



CITTÀ DI CARLENTINI

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Area IV - Territorio e Attività Produttive
SERVIZIO 1 - EDILIZIA

Via F. Morelli n.6 - 96013 Carlentini (SR)
PEC: areatecnica@pec.comune.carlentini.sr.it

PER GLI USI DOVE LA LEGGE
NON PRESCRIVE IL BOLLO

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL CAPO AREA

- Vista** l'istanza protocollo n. 1777 del 29/01/2020, presentata dal Dott. Agronomo Lutri Alessandro, **nominato consulente Tecnico dal Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Romeo Alessia del Tribunale di Siracusa**, diretta ad ottenere il certificato previsto dall'art.30 del D.P.R. 06.06.2001, n.380 (ex art.18 Legge 28.02.1985, n.47), relativamente all'area censita nel N.C.T. **p.lle nn. 154-155-177-236-119-156-237-69-166-167-171-169-68-45-121-153-164-70-15-130-114-115-122-246 del foglio n. 28;**
- Visto** il P.R.G. vigente approvato con D.Dir. n.440/D.R.U. del 12.04.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.27 del 01.06.2006;
- Viste** le disposizioni legislative statali o regionali a tutela d'interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, boschivi, delle coste marine, lacuali, fluviali nonché quelli imposti a tutela della difesa militare e della sicurezza interna, della rete ferroviaria e della rete stradale nazionale;

CERTIFICA

- che la superficie contraddistinta dalle **particelle nn. 154-155-177-236-119-156-237-69-166-167-171-169-68-45-121-153-164-70-15-130-114-115-122-246 del foglio n. 28**, ricade all'interno della zona omogenea contrassegnata con il simbolo "E Verde Agricolo" assoggettata alle seguenti prescrizioni:

Definizione

Sono tutte le parti del territorio comunale non classificate diversamente.

Strumento di attuazione

Concessione edilizia per attrezzature ed impianti produttivi e per fabbricati rurali a servizio della conduzione del fondo nonché per abitazioni.

Interventi consentiti

- Edilizia residenziale per uso abitativo.
- Fabbricati rurali di servizio utili alla conduzione del fondo e per fabbricati da destinare ad attività di agriturismo.
- Fabbricati per allevamenti zootecnici ed avicoli.
- Impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali, come previsti dall'art.6 L.R. n.17/1994 e ss.mm. e ii..

Via Cap. F. Morelli s.n. - 96013 Carlentini (SR) - Tel. 095.7858111 - Fax 095.7846381/009 Partita Iva 00192920890

L'ufficio riceve: Lunedì e Venerdì dalle 10.00 alle 12.00 - Mercoledì dalle 16.00 - alle 18.30

**COMUNE DI CARLENTINI**

5. Tettoie in aggiunta agli interventi previsti nei precedenti punti, aperte almeno da tre lati, destinate esclusivamente per scopi agricoli, quali ricovero automezzi e/o mezzi agricoli, deposito prodotti agricoli, zona di riposo animali - non permanente - legata all'attività zootecnica, fienili, etc.
6. Tettoia fotovoltaica, in aggiunta agli interventi previsti nei precedenti punti, strettamente necessaria per l'installazione dell'impianto di potenza non superiore a 20 kw, destinata esclusivamente al ricovero di automezzi e/o mezzi agricoli.

Prescrizioni

- Per gli interventi di cui al punto 1: densità fondiaria massima 0,03 mc/mq; altezza massima m. 7,50 (2 piani f.t.).
- Per gli interventi di cui ai punti 2 e 3: densità fondiaria massima 0,10 mc/mq; altezza massima m. 7,00 (1 piano f.t.).
- Per gli interventi di cui al punto 4, la edificazione avverrà in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 22 della L.R. 71/78, come sostituito dall'art. 6 L.R. n. 17/94 e successive modifiche ed integrazioni, con la precisazione che le risorse naturali locali sono principalmente costituite dalla pietra locale, dal legno, dall'acqua e dal sughero. La tipologia costruttiva, deve rispettare quella dei tipici capannoni industriali, costituiti da una elevazione fuori terra.
- Per gli interventi di cui ai punti 2 e 3 è recepito il disposto dell'art. 42, comma 1 della L.R. 19.05.2003, n. 7 (Attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali).
- Per gli interventi di cui al punto 5, il rapporto di copertura non può essere superiore a 1/10 della superficie di proprietà per i primi 10.000 mq. e 1/100 per le superfici eccedenti i 10.000 mq.
- Per gli interventi di cui al punto 6, realizzati in deroga ai volumi ammissibili e al rapporto di copertura.
- A norma dell'art. 2, comma 6, della L.R. 71/1978, va in ogni caso rispettato l'indice di densità fondiario di 0,03 mc/mq per gli edifici destinati alla residenza.
- La residenza dovrà costituire corpo a se stante e risultare separata da tutte le altre attrezzature da una distanza di almeno m. 10,00.
- Per i fabbricati utili alla conduzione del fondo, nell'eventuale piano interrato o seminterrato, deve essere previsto almeno un accesso carrabile.
- Per l'edilizia già esistente è consentito l'ampliamento, anche se eccedente l'indice di zona, nella misura massima del 10% per adeguarla alle esigenze igienico-sanitarie.
- Per quanto attiene ai fabbricati da destinare ad agriturismo, vanno rispettate le prescrizioni dell'art. 23 della L.R. n. 71/1978 e dalla L.R. n. 3/2010.
- E' consentito l'impianto di attrezzature tecnologiche (depuratori, cabine elettriche, serbatoi e simili).
- Gli interventi da effettuare nelle "masserie" e nei "casali" sono soggetti al parere preventivo della Soprintendenza BB.CC.AA..
- I dislivelli scaturenti dai movimenti di terra necessari per la sistemazione delle aree non possono superare m. 1,50 in più od in meno rispetto al livello naturale del terreno; gli eventuali muri di sostegno o di contenimento debbono essere rivestiti con materiale naturale oppure mascherati con vegetazione e le eventuali scarpate devono essere piantumate.
- Le aree da destinare a viabilità interna ed a piazzali devono essere contornate da alberi ad alto fusto; quelle da destinare a parcheggio, oltre che contornate, devono essere dotate di

**COMUNE DI CARLENTINI**

alberi ad alto fusto anche al loro interno in dipendenza delle aree di sosta e delle corsie di servizio.

- Le tipologie architettoniche degli edifici devono essere compatibili con le linee architettoniche proprie degli insediamenti del territorio rurale comunale e le facciate devono essere intonacate con intonaci colorati di tipo tradizionale e/o rivestite in pietra naturale locale.
- Le eventuali coperture a tetto, realizzate anche con falde asimmetriche, devono avere una pendenza massima pari al 35% e ricoperte con coppi siciliani di colore tradizionale. E' fatta eccezione per gli interventi di cui al punto 4, con tipologia costruttiva del tipo prefabbricato.
- Eventuali terrazzini, inglobati nella copertura, non possono superare il 10% della copertura stessa e devono essere realizzati arretrati rispetto alla linea di gronda.
- La richiesta di nuove costruzioni di attrezzature dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle funzioni e delle dimensioni dei fabbricati rispetto alle dimensioni delle superfici colturali ed asservite (in affitto e/o in proprietà, ma comunque nel territorio comunale) dell'Azienda ed ai suoi programmi di attività e/o di produzione agricola.
- Per i nuovi impianti zootecnici, la superficie colturale deve assicurare almeno il 50% della base alimentare necessaria all'allevamento.
- Nell'ambito degli impianti zootecnici, rientrano anche gli impianti di acqua coltura.
- I progetti insistenti su aree superiori a 10 ettari devono essere corredata di una relazione agronomica, se attinenti allo sviluppo di attività agricole o zootecnici, e di una relazione ambientale se attinenti ad altre attività.

2. che la superficie contraddistinta dalla **particella n. 122 del foglio n. 28**, è stata oggetto di Servitù Urbanistica "**non aedificanti**" in virtù del fabbricato assentito con C.E. n. 3 del 2013;
3. che la superficie contraddistinta dalle **particelle nn. 153-155-154-177-156-236-237 e porzione delle p.lle nn. 164-121-45-119 del foglio n. 28**, ai sensi del D.A. n. 540 del 20.10.2017, concernente il Piano Paesaggistico Regionale – Ambiti 14 e 17 – è gravata da vincolo di tutela;

Il presente certificato conserva validità per un anno dalla data del suo rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.-

Carlentini li, 30/01/2020

F.R.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(GEOM. M. BATTAGLIA)



IL CAPO AREA
(Geom. F. Ingalisi)

ASTE
GIUDIZIARIE.it